



Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza sulla promozione dello sport del 23 maggio 2012¹ è modificata come segue:

Art. 6 Discipline sportive G+S

¹ Uno sport può essere ammesso come disciplina sportiva G+S se:

- a. l'attività motoria determinante per lo sport è svolta dalla persona stessa che la pratica;
- b. la sua pratica regolare promuove la capacità di prestazione fisica e sono formate contemporaneamente anche componenti mentali della prestazione;
- c. esso viene praticato secondo determinate regole che garantiscono anche l'integrità fisica e psichica, la sicurezza e la salute dei partecipanti;
- d. nella sua pratica vengono considerati gli interessi dell'ambiente;
- e. il suo orientamento ideologico e pedagogico corrisponde ai valori etici fondamentali, in particolare uguaglianza, rispetto reciproco, onestà e correttezza;
- f. esso è praticato regolarmente da bambini e giovani in età G+S in forma organizzata nell'ambito di un gruppo; e
- g. viene appoggiato da una federazione di significato nazionale che:
 1. è affiliata all'associazione mantello dello sport svizzero o è legata ad essa con un contratto di partenariato; e
 2. ha la volontà e i mezzi per assumersi i compiti nei campi dello sviluppo della disciplina sportiva e di formazione e perfezionamento dei monitori delle organizzazioni affiliate.

¹ RS 415.01

² In nessun caso sono ammessi:

- a. gli sport motoristici e aeronautici;
- b. le discipline sportive che prevedono come scopo ultimo l'atterramento dell'avversario e in cui non si stabilisce espressamente che i bambini e i giovani possono praticarle soltanto senza l'atterramento dell'avversario;
- c. gli sport che comportano un rischio elevato per i partecipanti, segnatamente quelli di cui all'articolo 1 capoverso 2, lettere c–e della legge federale del 17 dicembre 2010² concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio.

³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le discipline sportive G+S.

Art. 7 e Art. 8 cpv. 1 let. f n°. 1

Abrogato

Art 9 cpv 3 e 4

³ Entro i limiti di cui all'articolo 6 capoverso 3 della LPSpo l'UFSPo può limitare l'età per l'ammissione a determinate discipline sportive, attività o a gruppi di utenti.

⁴ L'UFSPo stabilisce gli ulteriori requisiti per lo svolgimento di offerte G+S nelle singole discipline sportive, attività e nei gruppi di utenti.

Art. 10 Requisiti per gli organizzatori delle offerte G+S

Chi intende svolgere corsi e campi G+S in una o più discipline G+S (organizzatore) deve:

- a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico, nella fattispecie una federazione sportiva, una società sportiva, un'associazione giovanile, una società di giovani o una scuola;
- b. essere costituita secondo il diritto svizzero;
- c. avere la propria sede in Svizzera;
- d. essere registrato presso l'UFSPo.

² Le persone giuridiche costituite come società di capitali o come cooperative come pure le persone fisiche devono svolgere la propria attività aziendale o professionale principale nel campo della formazione nello sport o dell'insegnamento di attività sportive.

Art. 10 a Registrazione come organizzatore

¹ L'organo societario dell'organizzatore autorizzato a firmare deve inoltrare all'UFSPo una richiesta di registrazione contenente le seguenti indicazioni:

² **RS 935.91**

- a. statuti o regolamento dell'organizzazione;
- b. discipline sportive G+S in cui l'organizzatore intende svolgere corsi o campi G+S;
- c. se del caso l'eventuale affiliazione a una federazione sportiva o giovanile nazionale;
- d. collegamento bancario a nome esclusivamente dell'organizzazione;
- e. dati relativi alla persona che sarà attiva come coach G+S per l'organizzazione.

² Nella sua decisione l'UFSPPO stabilisce:

- a. i gruppi di utenti a cui l'organizzatore ha diritto di offrire corsi e campi G+S;
- b. il Cantone che funge da autorità competente per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 5 lettera a.

Art. 22. cpv. 6

Abrogato

Art. 27a Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni per la formazione dei quadri G+S

¹ L'UFSPPO può sostenere con contributi le federazioni sportive e giovanili nazionali che forniscono prestazioni per la formazione dei quadri G+S, l'attuazione di concezioni e modelli della formazione nella rispettiva disciplina sportiva e lo sviluppo della stessa.

¹ Si partecipa al finanziamento dei costi derivanti dall'ingaggio di responsabili della formazione nell'ambito della federazione

³ Il DDPS stabilisce le prestazioni computabili e il quadro per il calcolo dei contributi.

⁴ L'UFSPPO stabilisce i contributi in accordi di prestazione con le federazioni, subordinando il versamento dei contributi al grado di adempimento della prestazione.

⁵ Non sussiste alcuna pretesa ai contributi.

⁶ Non vengono corrisposti contributi alle organizzazioni professionali dei monitori di sport e alle istituzioni della formazione cui è affidata la formazione dei quadri G+S.

Art. 28 cpv. 4

⁴ Può assumersi le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici sostenute dai partecipanti, dai monitori e dal personale ausiliario della formazione dei quadri per recarsi ai corsi di formazione e perfezionamento.

Titolo dopo l'articolo 39

Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport e dell'attività fisica

Art. 40, capoversi 3 - 5

³ Insieme ad altre istituzioni può promuovere il mantenimento e la creazione di spazi idonei per lo sport e l'attività fisica nelle zone abitative e nelle aree ricreative, in particolare:

- a. partecipando a programmi e progetti, come pure a misure di pianificazione territoriale;
- b. mettendo a disposizione impiegati per compiti particolari.

⁴ Può sostenere gli organizzatori della Giornata svizzera dello sport scolastico con un contributo. L'importo dello stesso è al massimo pari ai contributi computabili concessi dal Cantone e dal Comune in cui si svolge la giornata, e non può comunque superare il 40% dei costi globali. Il DDPS stabilisce i contributi computabili.

⁵ L'Ufficio federale della sanità pubblica può sostenere misure per la promozione dell'attività fisica partecipando a programmi e progetti per la prevenzione delle malattie non trasmissibili.

Art. 45a Impianti sportivi dell'UFSPPO

¹ Nei limiti in cui non siano necessari per uso proprio e nel quadro della disponibilità, l'UFSPPO mette a pagamento gli impianti sportivi e le infrastrutture dei propri centri di corsi e di formazione a disposizione di:

- a. federazioni sportive nazionali svizzere e ai rispettivi membri dei quadri per attività volte al raggiungimento degli obiettivi della federazione;
- b. organizzatori di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S, per lo svolgimento delle relative offerte;
- c. scuole svizzere, per lo svolgimento delle proprie lezioni d'educazione fisica;
- d. alte scuole universitarie svizzere, per lo svolgimento di corsi di formazione per i futuri docenti di sport;
- e. organizzatori di offerte della formazione dei quadri esa per lo svolgimento di suddette offerte;
- f. società sportive e federazioni sportive regionali con sede in Svizzera, per lo svolgimento delle attività sociali.

² Può mettere gratuitamente i propri impianti sportivi a disposizione di scuole e società sportive con sede nel Comune in cui si trovano gli impianti sportivi.

³ Può aprire al pubblico singoli impianti sportivi e infrastrutture, gratuitamente o a pagamento.

*Titolo dopo l'articolo 54***Sezione 4: Sostegno alla formazione e al perfezionamento dei docenti****Art. 54a** Aiuti finanziari per le offerte di formazione e perfezionamento dei docenti

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e perfezionamento rivolte ai docenti che insegnano educazione fisica come pure dei relativi media didattici.

² Le offerte di formazione e perfezionamento devono mirare ad ampliare o sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica e possono essere destinate a uno o più gradi di formazione.

³ Esse devono:

- a. essere svolte a livello svizzero o di un'intera regione linguistica; o
- b. essere adattabili a livello locale e realizzabili indipendentemente dalle rispettive strutture cantonali.

Art. 54b Procedura

¹ L'istituzione deve inviare la richiesta di aiuti finanziari all'UFSPPO.

² L'UFSPPO verifica il rispetto dei presupposti di cui all'articolo 54a. Nel caso di richieste di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all'ufficio cantonale competente per il perfezionamento dei docenti di educazione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

³ Non sussiste una pretesa ad aiuti finanziari.

⁴ Se le domande di aiuti finanziari superano i mezzi disponibili l'UFSPPO istituisce un ordine di priorità ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990³ (LSu) per la valutazione delle domande. Si sostiene innanzitutto lo svolgimento di offerte che servono direttamente al perfezionamento dei docenti di educazione fisica.

Art. 54c Ammontare e calcolo degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

² I costi sono computabili se direttamente collegati alla preparazione e allo svolgimento delle offerte di formazione e perfezionamento che danno diritto agli aiuti finanziari.

³ Gli aiuti finanziari si calcolano in base a:

- a. natura e importanza di un'offerta di formazione o perfezionamento;
- b. interesse della Confederazione all'offerta di formazione o perfezionamento;
- c. prestazioni proprie e contributi da parte di uffici federali o di terzi;

³ SR 616.1

- d. oneri derivanti dalla garanzia della qualità.

Art. 65 cpv. 1 let. f- g

¹ Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:

- f. con il loro comportamento sconveniente danneggiano il buon nome dell'UFSPPO o se il comportamento è tale da poter danneggiare il buon nome dell'UFSPPO;
- g. nonostante previo ammonimento mancano ripetutamente d'educazione e rispetto nei confronti del corpo insegnante della SUFSM o dei collaboratori dell'UFSPPO.

Titolo dopo l'articolo 65

Capitolo 3: Ricerca scientifica e monitoraggio nel campo dello sport

Art. 70a Monitoraggio

¹ L'UFSPPO informa periodicamente l'opinione pubblica sull'evoluzione dello sport svizzero, basandosi su una documentazione riguardante sviluppi e strutture di rilievo.

² Un osservatorio dello sport predispone la documentazione sulla base di dati empirici sotto forma di indicatori comprensibili.

³ Il DDPS designa come osservatorio dello sport un'istituzione adatta e stipula con essa un contratto di prestazioni.

Art. 80a Equipaggiamento dei collaboratori dell'UFSPPO

¹ L'UFSPPO può consegnare ai propri collaboratori capi d'abbigliamento uniformi per renderli riconoscibili, soprattutto nelle attività di formazione o in altre attività svolte a contatto con terzi.

² Può inoltre consegnare ai propri collaboratori attrezzature sportive, nei limiti in cui esse siano necessarie per lo svolgimento della propria attività professionale.

³ Emanando direttive concernenti trattamento, cura e utilizzazione dell'equipaggiamento.

II

1. Fatta riserva di quanto al capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
2. Gli articoli 10 e 10a come pure l'articolo 27a entrano in vigore il 1° ottobre 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione:

Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione:

Walter Thurnherr